


**REGOLAMENTO
PER L'USO
DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE**



*Adottato con deliberazione consiliare
n.18 in data 23.1.1987*

Art. 1

L'uso della macchina fotocopiatrice è permesso per la riproduzione degli atti di esclusivo interesse per le attività Comunali.

Art. 2

La macchina fotocopiatrice deve essere adoperata soltanto dal personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3

L'uso della macchina fotocopiatrice è consentito anche per il rilascio ai cittadini di copie di documenti esistenti agli atti del Comune.

Art. 4

Il costo di ogni fotocopia è fissato in lire 300.

Art. 5

Eventuali deroghe, per casi del tutto particolari, potranno essere concesse, di volta in volta, dal Sindaco.